



UNIVERSITÀ DI PARMA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

REGOLAMENTO DEL CORSO DI LAUREA

Approvato nel Consiglio di Corso di Laurea 12 giugno 2023

Approvato dal Consiglio del DiMeC in data 14 maggio 2021

Approvato nel Consiglio di Corso di Laurea 12 giugno 2023 (modificato l'art. 6 co. 5)

SOMMARIO

Norme generali e premessa

Articolo 1 - Definizione degli obiettivi formativi

Articolo 2 - Ammissione al CLMOPD

Articolo 3 - Ordinamento didattico

Articolo 4 - Consiglio del CLMOPD e suoi organi

Articolo 5 - Competenze del CCLMOPD

Articolo 6 - Attività formative

Articolo 7 - Percorso di eccellenza internazionale - Double Degree USP-UNIPR

Articolo 8 - Diploma supplement

Articolo 9 - Frequenza, passaggio agli anni successivi, obsolescenza

Articolo 10 - Ammissione a singoli insegnamenti

Articolo 11 - Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi / altri corsi di studio e trasferimento

Articolo 12 - Valutazione dell'attività didattica

Norme generali e premessa

Il presente regolamento didattico del corso di studio per il conseguimento della Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria è deliberato ai sensi dell'art. 3 del DM n. 270 del 22 ottobre 2004, della legge 240/2010 e della Direttiva 2005/36 CE, in conformità con l'ordinamento didattico e nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti. Il regolamento didattico del corso di studio specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio, in applicazione del regolamento didattico di ateneo (DRD 1417 del 30/6/2017), a cui si fa riferimento, unitamente alle altre normative e regolamenti in vigore, per tutto quanto non esplicitamente previsto.

Articolo 1 - Definizione degli obiettivi formativi

Il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (CLMOPD) prevede 360 CFU/ECTS complessivi articolati su sei anni di corso, con un minimo di 5000 ore di insegnamento teorico e pratico a tempo pieno. Gli obiettivi formativi specifici del CLMOPD, la sua missione, le caratteristiche qualificanti dell'odontoiatra, il progetto didattico, i metodi di insegnamento, i risultati di apprendimento espressi dai descrittori europei sono riportati nell'ordinamento didattico e nella Scheda Unica Annuale (SUA) del corso.

Articolo 2 - Ammissione al CLMOPD

2.1 Programmazione degli accessi

Possono essere ammessi al corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria candidati che siano in possesso di diploma di scuola media secondaria superiore o di titolo estero equipollente. Il corso è ad accesso programmato. Il numero di studenti ammessi è determinato in base alla programmazione nazionale ed alla disponibilità di personale docente, di strutture didattiche (aule, laboratori) e di strutture assistenziali utilizzabili per la conduzione delle attività pratiche cliniche, coerentemente con le raccomandazioni dell'Advisory Committee on the Training of Dental Practitioners dell'Unione Europea, applicando i parametri e le direttive predisposti dall'ateneo (in particolare, art. 3, comma 2 della Legge 264 del 2 agosto 1999 - Norme in materia di accesso ai corsi universitari). L'ammissione al CLMOPD di studenti stranieri è regolamentata da "Norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari" del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Prot. N. 7802 del 24 marzo 2014 e s.m. Tali norme stabiliscono anche modalità di verifica della conoscenza della lingua italiana. Tutti gli studenti stranieri in possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito all'estero saranno sottoposti a specifica prova della conoscenza della lingua italiana la cui data è fissata dal Ministero ed è la stessa in tutta Italia.

2.2 Assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi entro il primo anno di corso

Ai sensi della vigente normativa, l'accertamento dell'eventuale Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA), sarà effettuato tenendo conto del punteggio ottenuto dai candidati nella prova di ammissione.

L'OFA viene pertanto attribuito a tutti quegli studenti che, al test d'ammissione nazionale, abbiano conseguito una votazione inferiore ad una soglia annualmente fissata nel bando.

L'OFA deve essere recuperato durante il primo anno, attraverso la frequenza di specifici corsi di recupero anche di tipo telematico, che saranno svolte nell'arco del 1° semestre del primo anno di corso e che dovranno essere obbligatoriamente seguite dagli studenti in debito. Il dipartimento organizzerà tali attività didattiche propedeutiche. La verifica dei risultati conseguiti nelle attività didattiche propedeutiche avverrà nell'ambito della valutazione dei corsi corrispondenti. L'assolvimento degli OFA attraverso la frequenza dei corsi di recupero e il superamento della relativa prova è indispensabile per l'iscrizione al secondo anno di corso.

Articolo 3 - Ordinamento didattico

Il CLMOPD definisce ed il consiglio di dipartimento ratifica l'ordinamento didattico nel rispetto della legge vigente, che prevede l'articolazione in attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, a scelta dello studente, finalizzate alla prova finale. Ciascuna attività formativa si articola in ambiti disciplinari, costituiti dai corsi di insegnamento, ai quali afferiscono i settori scientifico disciplinari pertinenti.

Articolo 4 - Consiglio del CLMOPD e suoi organi

Il consiglio del CLMOPD (CCLMOPD) e i relativi organi operano in ossequio ai regolamenti generali di Ateneo e in modalità di Assicurazione della Qualità (AQ), integrandosi con i relativi organi e commissioni di Ateneo e dipartimentali (Nucleo di Valutazione, Commissione Paritetica, Comitato di Indirizzo Dipartimentale, etc).

Il CCLMOPD è composto da:

- I professori di ruolo e ricercatori universitari che hanno la titolarità o l'affidamento di un insegnamento;
- I titolari di contratto per docenza di un insegnamento
- I rappresentanti degli studenti iscritti al corso di laurea, secondo quanto stabilito dai regolamenti di ateneo.
- Il manager didattico come uditore

Secondo quanto previsto da norme e regolamenti di ateneo e dipartimento e per ottemperare alle specificità gestionali del CLMOPD, il CCLMOPD nomina:

- un vicepresidente, su proposta del presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impossibilità momentanea a svolgere i compiti
- un Responsabile per l'Assicurazione della Qualità (RAQ), su proposta del presidente
- un Gruppo del Riesame (GdR), costituito da un rappresentante degli studenti per ciascun anno di corso, dal manager didattico, dal presidente, dal RAQ, da due docenti nominati dal CCLMOPD su proposta del presidente; i rappresentanti degli studenti di ciascun anno di corso vengono proposti al CCLMOPD dagli studenti
- i docenti coordinatori di ciascun anno di corso, nominati dal CCLMOPD su indicazione del Presidente
- la commissione didattica, costituita da presidente, vicepresidente, RAQ, docenti coordinatori di anno e manager didattico
- i delegati per l'orientamento in ingresso e in uscita, nominati dal CCLMOPD su indicazione del presidente
- un coordinatore di tesi di laurea, nominato dal CCLMOPD su indicazione del presidente
- uno o più delegati per l'internazionalizzazione, nominati dal CCLMOPD su indicazione del presidente

Il CCLMOPD può individuare ulteriori figure ritenute necessarie per l'adempimento delle proprie funzioni, attribuendo loro compiti specifici. Gli incarichi scadono comunque alla scadenza del mandato del presidente e vengono sottoposti a revisione annualmente.

Articolo 5 - Competenze del CCLMOPD

Il CCLMOPD propone annualmente al dipartimento la offerta formativa del CLMOPD, sia per quanto riguarda la didattica programmata che la didattica erogata (documento di programmazione didattica). In particolare propone:

- le finalità formative del CLMOPD secondo gli obiettivi generali descritti dal profilo professionale del medico odontoiatra, applicandoli alla situazione e alle necessità locali così da utilizzare nel modo più efficace le proprie risorse didattiche, cliniche e scientifiche;
- il piano degli studi, coerente con le proprie finalità, ottenuto aggregando in un numero massimo di 36 corsi integrati gli obiettivi formativi specifici ed essenziali ("core curriculum") derivanti dagli ambiti disciplinari propri della classe;
- la attribuzione ai singoli docenti, nel rispetto delle competenze individuali, dei compiti didattici necessari al conseguimento degli obiettivi formativi (didattica erogata), inclusa la titolarità degli insegnamenti e le eventuali necessità di copertura degli stessi. Propone anche i coordinatori di corso integrato, conferendolo di norma al docente che ha la responsabilità del maggior numero di CFU, salvo diversa proposta al CCL da parte dei docenti impegnati nel corso integrato.

Inoltre il CCLMOPD:

- identifica le sedi delle attività formative professionalizzanti e del tirocinio (TAF-F);
- nomina i tutori che affiancano i docenti responsabili di TAF-F, su proposta degli stessi;
- definisce le modalità di erogazione del tirocinio pratico-valutativo per l'idoneità all'esercizio della professione dell'odontoiatra;
- definisce i modi di registrazione e tracciamento dei contenuti delle attività professionalizzanti e del tirocinio, in modo che questa parte del curriculum studiorum possa essere inserita nel diploma supplement;
- definisce le attività didattiche elettive;
- definisce il calendario delle attività didattiche e delle sessioni d'esame;
- definisce i programmi dei corsi di studio, viste le proposte dei docenti responsabili;
- definisce i percorsi di internazionalizzazione del CLMOPD, di concerto con gli organismi centrali e dipartimentali;
- attua il monitoraggio permanente di tutte le attività didattiche, proponendo eventuali modifiche programmatiche e disponendo aggiornamenti e cambiamenti nelle modalità di erogazione;

- valuta le richieste di trasferimento.

Articolo 6 - Attività formative

Le tipologie di attività formative, l'elenco dei corsi di insegnamento, i crediti assegnati ad ogni corso e le propedeuticità, le modalità di verifica delle conoscenze acquisite (esami e relative sessioni), le modalità di verifica della conoscenza di lingue straniere e i relativi crediti, le modalità di verifica dei risultati dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti sono descritte nella Scheda Unica Annuale (SUA) del corso di studi.

6.1 Credito formativo

L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU). Sono previsti 360 CFU complessivi in sei anni di corso, di cui almeno 180 da acquisire in attività formative caratterizzanti svolte a partire dal I anno di corso. Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno dello studente. Il carico standard corrispondente ad un credito viene approvato annualmente dal CCLM al momento della definizione dell'offerta formativa (didattica programmata ed erogata), nel rispetto dei requisiti europei.

I crediti corrispondenti a ciascun corso di insegnamento sono acquisiti dallo studente con il superamento del relativo esame, o altre forme di verifica del profitto.

6.2 Attività didattiche elettive a scelta dello studente (ADE)

Il Corso prevede 8 CFU come attività a scelta dello studente. Tali attività possono essere scelte tra quelle proposte da altri corsi di studio dell'ateneo o tra quelle proposte dal CLMOPD; lo studente esercita la propria opzione in fase di compilazione del piano degli studi. La didattica a scelta dello studente costituisce attività ufficiale dei Docenti. I docenti responsabili di attività didattica elettiva la organizzano e la rendono nota tramite la piattaforma online del corso, con la possibilità di ricorrere anche a corsi monografici costituiti da lezioni, e/o svolti con modalità interattive e seminariali, partecipazione a convegni, internati svolti in laboratori di ricerca o in reparti clinici. L'accertamento delle attività didattiche elettive e l'attribuzione dei CFU relativi vengono effettuati considerando la frequenza e la partecipazione alle stesse, mediante un giudizio di approvazione espresso dal docente titolare dell'insegnamento con registrazione dello stesso sulla piattaforma online previa iscrizione all'appello da parte dello studente. L'elenco delle attività didattiche a scelta dello studente viene approvato al momento della definizione della offerta formativa (didattica erogata).

6.3 Attività formative professionalizzanti (tirocini - TAF F)

Lo studente è tenuto ad acquisire specifiche professionalità nel campo delle discipline cliniche di rilevanza odontoiatrica. A tale scopo, lo studente dovrà svolgere attività formative professionalizzanti presso le strutture assistenziali identificate dal CCLMOPD e nei periodi dallo stesso definiti al momento della formulazione della "didattica erogata", per un numero complessivo di almeno 90 CFU TAF-F. Ogni docente responsabile di TAF-F può avvalersi, se necessario per le caratteristiche dell'attività svolta, di un adeguato numero di docenti-tutori.

Il tirocinio è una forma di attività didattica tutoriale che serve a creare due insiemi di conoscenza e abilità entrambi necessari al futuro professionista odontoiatra:

- acquisizione di abilità pratiche di livello crescente utili allo svolgimento dell'attività svolta a livello professionale;
- conoscenze di natura metodologica per l'interpretazione critica dei dati nelle attività diagnostiche terapeutiche preventive e riabilitative; abilità di ricerca e valutazione delle informazioni scientifiche indispensabili alla soluzione di problemi clinici; considerazione delle componenti etiche nei processi clinici.

I contenuti delle attività di tirocinio sono definiti dai docenti responsabili dei corsi in TAF-F in armonia con i coordinatori dei corsi integrati in cui sono inseriti e devono ottemperare alle raccomandazioni in merito della Conferenza Permanente dei Presidenti dei CLMOPD (numerosità minima dei contenuti). Il conseguimento degli obiettivi formativi viene verificato in sede di esame del corso integrato.

La struttura in cui verrà espletato il tirocinio viene sottoposta dal docente responsabile alla approvazione del CCLM, unitamente all'elenco dei docenti-tutori che lo coadiuveranno nell'espletamento del compito didattico.

I contenuti delle attività di tirocinio devono essere verificabili e vanno a costituire parte del diploma supplement. In ogni fase dei corsi di tirocinio lo studente è tenuto ad operare sotto il controllo di un docente-tutore e sotto la supervisione del docente responsabile del corso.

6.4 Tirocinio pratico-valutativo per l'idoneità all'esercizio della professione dell'odontoiatra

L'effettuazione del tirocinio pratico-valutativo per l'idoneità all'esercizio della professione dell'odontoiatra avviene con le stesse modalità delle altre attività formative professionalizzanti (tirocini - TAF F) di cui al punto precedente, per l'ammontare dei 30 CFU complessivi previsti dalla normativa. Vengono distribuiti nel 6° e/o 5°

anno, con contenuti disciplinari clinici definiti in maniera proporzionale ai CFU dei moduli di TAF-F così come previsti al 6° anno, quadro della didattica programmata 21-22. La distribuzione all'interno del 5° e/o 6° anno viene formulata in modo individuale per ciascuno studente dal CdL, inserendola nel PDS.

6.5 Prova finale

Lo studente ha a disposizione 10 CFU finalizzati alla preparazione della tesi di laurea sotto la supervisione del docente relatore presso strutture accreditate dal CCLMOPD, anche straniere. Tale attività dovrà essere svolta al di fuori dell'orario dedicato alle attività didattiche ufficiali e non dovrà sovrapporsi alle attività didattiche elettive (ADE – TAF D).

La prova finale (esame di laurea) consiste nella presentazione e discussione, davanti alla commissione di esame di laurea, di una tesi scritta in lingua italiana o inglese, elaborata e redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un docente o ricercatore del CLMOPD relatore. La tesi di laurea, i cui contenuti vengono esposti nell'ambito di una dissertazione pubblica, nella quale lo studente possa dimostrare padronanza di metodo e capacità di affrontare i problemi in modo autonomo e critico, può essere compilativa o sperimentale.

Il relatore è garante della qualità ed adeguatezza scientifica, etica e anche linguistica dell'elaborato, nonché della conformità rispetto alle procedure autorizzative dei comitati etici, umano o animale, che devono essere richiamate esplicitamente nel manoscritto in modo da essere facilmente verificabili.

Il relatore può proporre al presidente un secondo relatore per la tesi. Il secondo relatore può figurare nell'elaborato di tesi e partecipare alla seduta di laurea; non può contribuire all'attribuzione del punteggio.

La commissione di esame è nominata dal rettore su indicazione del presidente di corso di studio; il presidente della commissione designa il segretario incaricato alla verbalizzazione dello svolgimento della prova.

L'ammissione alla prova finale richiede l'acquisizione di tutti i crediti previsti dall'ordinamento didattico, con l'esclusione dei 10 acquisibili con la prova stessa.

L'esame di laurea si svolge di norma nei mesi di luglio, ottobre e marzo/aprile. A determinare il voto di laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono i seguenti parametri:

a) la media ponderata sui CFU dei voti conseguiti negli esami curriculari, espressa in centodecimi e arrotondata al numero intero;

b) i punti, fino ad un massimo di 9 complessivi, attribuiti dalla commissione di laurea in sede di discussione della tesi, secondo i seguenti criteri:

- tipologia e qualità della tesi (studio sperimentale; revisione sistematica con metanalisi; studio retrospettivo di presentazione di casistica; case report): massimo 4 punti;
- tesi in lingua inglese: massimo 1 punto;
- padronanza dell'argomento, qualità della presentazione e abilità nella discussione: massimo 1 punto;
- studente in corso, per le sedute di laurea di luglio e ottobre: massimo 1 punto;
- periodi di studio all'estero di almeno un semestre: massimo 1 punto;
- particolare impegno dimostrato all'interno del CdS: massimo 1 punto;

L'eventuale effettuazione del percorso di eccellenza internazionale: la commissione potrà, eventualmente, attribuire fino ad un massimo di 2 punti.

La lode può venire attribuita con parere unanime della commissione ai candidati che conseguano un punteggio finale di almeno 110 e siano in corso. La "menzione d'onore" può essere attribuita allo studente che abbia ottenuto negli esami di profitto almeno 10 lodi, oppure almeno 5 lodi e l'eventuale conseguimento del percorso di eccellenza internazionale. Nel caso il servizio offerto a supporto del funzionamento degli Organi di Ateneo, l'attività avrà una menzione "ad-hoc" da parte del presidente in sede di laurea.

Articolo 7 - Percorso di eccellenza internazionale - Double Degree USP-UNIPR

Il CCLMOPD attua quanto previsto nell'accordo con la Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (Brasile). Gli studenti nel corso del 4° anno degli studi possono partecipare alla selezione ad-hoc e il CCLMOPD, eventualmente avvalendosi di una apposita commissione, valuta i curricula dei candidati e nomina gli studenti vincitori entro l'inizio dell'a.a. successivo, approntando il piano degli studi specifico in collegamento con i "Committee to Implement and Follow the Double Degree" dei due atenei.

Valuta inoltre le proposte provenienti dalla USP e appronta il relativo piano degli studi individuale, in collegamento con i "Committee to Implement and Follow the Double Degree" dei due atenei.

Il CCLMOPD effettuerà, in entrambi i casi, anche la conversione delle votazioni conseguite dagli studenti.

Gli studenti Unipr che avranno completato il percorso favorevolmente riceveranno la laurea USP contestualmente alla discussione della tesi prevista presso Unipr nel loro piano di studi.

Articolo 8 - Diploma Supplement

Per facilitare la mobilità studentesca e dei professionisti anche a livello internazionale l'ateneo fornisce a ciascun laureato, insieme al diploma, un supplemento informativo (Diploma Supplement) che riporta, anche in lingua inglese, la descrizione dettagliata del suo percorso formativo, inclusi i contenuti dei tirocini professionalizzanti e delle altre attività formative in TAF-F.

Articolo 9 - Frequenza, passaggio agli anni successivi, obsolescenza

9.1 Obbligo di frequenza

Lo studente è tenuto a frequentare tutte le attività didattiche previste dal piano degli studi. La verifica del rispetto dell'obbligo di frequenza è affidata ai docenti titolari di singoli moduli o insegnamenti.

L'attestazione di frequenza alle attività didattiche di un corso di insegnamento è necessaria per sostenere il relativo esame. Eventuali mancanze sono tempestivamente comunicate alla segreteria studenti dal docente responsabile del corso.

9.2 Sbarramenti per frequenze

E' consentito il passaggio da un anno di corso al successivo esclusivamente agli studenti che sono in possesso di tutte le attestazioni di frequenza degli insegnamenti dell'anno precedente.

9.3 Sbarramenti per esami

E' consentito il passaggio da un anno di corso al successivo esclusivamente agli studenti che hanno sostenuto con esito positivo tutti gli esami previsti per l'anno antecedente a quello attualmente frequentato. Per esempio, per iscriversi al 3° anno, è necessario aver sostenuto tutti gli esami del 1° anno, e così via.

Per poter sostenere gli esami dal secondo anno in avanti è d'obbligo aver superato tutti gli esami dell'anno precedente.

9.4 Ripetizioni di anno di corso

E' consentita la ripetizione dello stesso anno di corso per un numero massimo di due volte, e comunque non sono consentite più di quattro ripetizioni nell'intero Corso di studi. Eventuali eccezioni possono essere deliberate dal Consiglio per motivi particolari, su richiesta documentata dello studente interessato.

9.5 Obsolescenza e decadenza dei crediti

La sospensione della frequenza per un numero di anni superiore a sei prevede che il CCLMOPD, al momento della ripresa degli studi, riveda i contenuti del curriculum dello studente, valutando la eventuale obsolescenza di crediti acquisiti e quindi i corsi che è necessario rifrequentare totalmente o parzialmente e, conseguentemente, l'anno di corso di iscrizione.

Articolo 10 - Ammissione a singoli insegnamenti

Non è ammessa la frequenza a singoli insegnamenti, essendo l'aggiornamento continuo in ambito medico disciplinato dal sistema degli ECM del Ministero della Salute e in considerazione dei parametri alla base del sistema che determina il numero programmato ministeriale.

Articolo 11 - Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi / altri corsi di studio e trasferimento

Gli studi compiuti presso corsi di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria di altre sedi universitarie nonché i crediti in queste conseguiti possono essere riconosciuti nell'ambito di una procedura di trasferimento con delibera del CCLMOPD, su proposta della Commissione Didattica e sentiti i Docenti dei Corsi di Insegnamento interessati, dopo esame dei programmi dei corsi e del curriculum presentati dallo studente ai fini di determinarne la congruità con quanto previsto presso Unipr. Nel caso di studenti che provengano da paesi esteri si richiede che il curriculum ed i programmi dei corsi frequentati nel paese d'origine siano presentati in traduzione legalizzata, rilasciata dalle competenti autorità.

13.1 Trasferimento

I trasferimenti sono possibili per gli anni successivi al primo con l'esclusione del 6° e sono regolati da apposito bando annuale emanato con Decreto del Rettore dalla Segreteria Studenti entro il 31 maggio di ogni anno sulla

base della ricognizione dei posti eventualmente resisi disponibili (per trasferimenti, rinunce, etc) effettuata dalla Segreteria Studenti.

I requisiti di ammissione ed i criteri di valutazione sono inseriti nel bando.

La commissione didattica propone al Consiglio di Corso la propria valutazione delle domande e la relativa graduatoria sulla base dei criteri definiti nel bando.

Potranno inoltrare domanda di nulla osta al trasferimento ad anni successivi al primo, con l'esclusione del 6°, studenti provenienti dal CLMOPD e da quelli previsti dalla normativa vigente (punto 13 allegato 2 del DM 218 del 16/6/2020); non si accettano trasferimenti da corsi di laurea dei V.O. antecedenti al D.M. 270/2004 al fine di garantire adeguati standard formativi.

Le domanda di trasferimento possono essere presentate solo entro il termine perentorio fissato nel bando. Tale termine non può in ogni caso essere fissato oltre il 30 giugno, per permettere il successivo regolare svolgimento dei corsi e la regolare frequenza agli stessi di chi si trasferisce.

Gli studenti con curriculum pregresso svolto presso università estere dovranno allegare alla domanda di trasferimento le certificazioni originali rilasciate dall'Ateneo di provenienza e i programmi dettagliati dei corsi frequentati e degli esami sostenuti, corredati di traduzione legalizzata in lingua italiana.

I candidati non madre lingua italiani devono produrre certificazione della conoscenza della lingua italiana di livello minimo C2.

Nel caso di studenti con storia di trasferimenti multipli, verranno valutate direttamente le certificazioni dell'ateneo effettivamente frequentato; non potrà essere preso in considerazione dal CCL quanto deliberato da altri atenei in seguito a precedenti trasferimenti.

L'iscrizione è condizionata dal curriculum degli studi seguiti nel corso di provenienza, che devono essere congruenti sia in termini di *frequenze* che di *esami* sostenuti, nonché di *obsolescenza* e *ripetizioni* di anno *secondo* quanto previsto con il presente regolamento (punto 9) per gli studenti iscritti al corso. Ogni richiedente deve allegare alla domanda una ipotesi di corrispondenza dei CFU/ECTS e dei relativi contenuti tra il curriculum pregresso e quanto previsto dal piano degli studi della coorte verso cui richiede il trasferimento.

- *Frequenze*: per accedere ad un anno successivo al primo è condizione necessaria aver frequentato corsi che comprendano tutte le materie e gli argomenti dell'anno/i precedente/i previsti presso l'Università di Parma, secondo il giudizio del Consiglio di Corso di Laurea (CCL); la mancanza di attestazione di frequenza di un insegnamento o il minore numero dei CFU o la carenza del programma svolto nell'insegnamento stesso sono motivi ostativi al riconoscimento e quindi al trasferimento. E' possibile che il CCL possa accogliere domande che presentino frequenze pregresse mancanti per un ammontare complessivo comunque non superiore a 20 CFU (deroga parziale rispetto al punto 9), fissando contestualmente le modalità di recupero delle parti curriculari mancanti.
- *Esami*: similmente a quanto previsto al punto 9 del presente regolamento, per accedere per trasferimento ad un anno successivo al primo è condizione necessaria aver sostenuto con esito positivo esami corrispondenti a tutti gli esami previsti dall'università di Parma per l'anno precedente a quello in cui viene richiesto il trasferimento. Per esempio, se si chiede il trasferimento al 3° anno, è necessario aver sostenuto tutti gli esami del 1° anno previsti presso l'università di Parma al momento della presentazione della domanda.
- *Ripetizioni ed obsolescenza*: come al punto 9.

In caso di domande potenzialmente accettabili in numero superiore alla disponibilità di posti, verrà stilata una graduatoria che prenderà in considerazione il numero di crediti di frequenza mancanti; a parità di crediti di frequenza, verrà considerato il numero e quindi la votazione degli esami superati che hanno corrispettivo nell'ordinamento dell'Università degli Studi di Parma, pesato per CFU. Se si verificasse l'evenienza di curriculum completamente sovrapponibili, verrà data la precedenza al candidato più giovane.

Non è possibile prendere in esame domande incomplete e pervenute oltre i termini stabiliti dalla segreteria studenti.

Entro una settimana dalla pubblicazione dei risultati della procedura di cui sopra lo studente interessato deve procedere con l'iscrizione. L'assenza di iscrizione entro una settimana equivale a rinuncia ad iscriversi.

13.2 - Riconoscimento della laurea in odontoiatria conseguita presso Università estere

La laurea in odontoiatria conseguita presso università straniera può essere riconosciuta dal CCL unicamente ove esistano accordi bilaterali o convenzioni con l'ateneo che prevedano esplicitamente l'equipollenza e dopo verifica della effettiva congruità curricolare. L'accordo bilaterale / convenzione a cui il richiedente fa riferimento deve

essere esplicitato nella domanda. È richiesta la certificazione della competenza linguistica C2 in italiano e la documentazione prodotta deve essere tradotta e validata dall'ambasciata competente.

Articolo 12 - Valutazione dell'attività didattica

L'attività didattica svolta nell'ambito del CLMOPD è sottoposta da parte del nucleo di valutazione e degli organi di governo dell'ateneo ad una valutazione annuale, riguardante:

- Organizzazione complessiva del corso di studi: carico di studio complessivo; organizzazione degli insegnamenti.
- Organizzazione del singolo insegnamento: orario dell'attività didattica; disponibilità del docente per chiarimenti e spiegazioni; definizione delle modalità d'esame.
- Attività didattiche e studio: capacità del docente di stimolare/motivare l'interesse verso la disciplina; chiarezza del docente nell'esposizione degli argomenti; proporzione tra carico di studio e crediti assegnati all'insegnamento; adeguatezza del materiale didattico; utilità ai fini dell'apprendimento delle attività didattiche integrative (esercitazioni, seminari, laboratori, ecc.).
- Infrastrutture: adeguatezza delle aule e delle attrezzature didattiche.
- Interesse e soddisfazione.

La valutazione dell'impegno e delle attività didattiche espletate dai docenti viene portata a conoscenza dei singoli docenti. I risultati della valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della didattica vengono annualmente resi pubblici a tutti i docenti e agli studenti, come da DM 47/13 e Legge 240/10.